

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

e non ho bisogno di esame scritto? Questo sarebbe enorme, secondo me; la Commissione poteva giudicare, come ha giudicato, anche dopo l'esperimento di fatto; ma era suo obbligo di procedere a quello esperimento. L'onorevole ministro chiede se io abbia veduto il verbale della Commissione giudicatrice: non l'ho visto, nè voglio vederlo: qui il processo verbale non ha nulla che fare. Io non voglio, nè posso, lo ripeto, censurare il giudizio, qualunque sia l'opinione che dentro me io ne abbia.

Quando vengo a chiedere al ministro perchè le condizioni del programma non sieno adempiute, non porto innanzi alla Camera questioni delicate, che innanzi ad essa non possano esaminarsi: io esercito il mio ufficio di deputato chiedendo al Governo il perchè a patti stabiliti da lui non sia soddisfatto, perchè il ministro, come gliene correva l'obbligo, non li abbia fatto adempiere.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Martini dice: Io non giudicai e non giudico la Commissione. Ma egli l'ha giudicata, e la giudica; imperocchè la questione sta in ciò: in caso d'insufficienza dei titoli in modo che non si possa con essi soli decidere della scelta dell'uno o dell'altro professore...

MARTINI. Della scelta, non del rifiuto.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA... il che vuol dire a senso del decreto che voi vi trovate dinanzi ad una eleggibilità che non potete graduare, e per avere lumi maggiori, per essere guidati in questa graduazione di eleggibilità, voi domandate che si aggiunga un'altra prova. Ed è per questo che io aveva anche detto all'onorevole Martini: veda come la sua questione porta innanzi il giudizio della Commissione; perchè (io non voglio leggere qui il giudizio della Commissione, ma lo lascerò leggere privatamente all'onorevole Martini), niuno di questi dubbi è sorto. Sono cinque commissari i quali non ci pensano punto. Non c'è la scelta tra l'uno o l'altro; quindi non può aver luogo quello che è una delle condizioni allorquando una Commissione dubita nello scegliere.

Quindi se nella Commissione ci fosse stato questo dubbio, allora il ministro dovrebbe rispondere del perchè non abbia chiamato la Commissione a decidere colla prova che è riservata nel programma di concorso. Qui la Commissione non dubita punto tra la scelta dell'uno o dell'altro, non aveva da fare questo esame comparativo. La Commissione non ha creduto di dover procedere a quell'altra prova. Ed io credo che è stata nei termini del programma di concorso, e credo che c'è stata, perchè (mi permettano questo per incidente) l'altra Commissione di architettura si è trovata, non per il primo eligibile,

ma per alcuni altri in questa condizione medesima; ed allora se mai il primo eligibile non fosse stato accettato, era disposto a ricorrere al mezzo imposto dal decreto, sicchè l'onorevole Martini deve essere persuaso di questo, e se non è persuaso me ne rincresce, poichè amo che coloro i quali hanno ingegno e parola come ha l'onorevole Martini, possano col loro ingegno abbracciare il vero, e colla parola significarlo; mi rincresce, dicevo, ma ciò non impedisce che io dica che qui si scambia una questione di eligibilità individuale con una questione di comparazione tra due eligibili; ora è per la comparazione fra gli eligibili che è inscritto l'articolo a cui si allude e il desiderio o bisogno di questa comparazione non potè essere sentito dalla Commissione composta di egregi scultori e professori.

Ecco come sta il fatto.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Martini.

IL GUARDASIGILLI PRESENTA IL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE RELATIVE AL PROCEDIMENTO FORMALE E SOMMARIO.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

TAIANI, ministro di grazia e giustizia. Mi onoro di ripresentare alla Camera il disegno di legge per la riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formali e sommari, modificato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della ripresentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE DELL'ENTRATA.

PRESIDENTE. Veniamo ora al seguito della discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata del 1879.

Ieri fu sospesa la discussione sul capitolo 10, per l'imposta dei fabbricati, e fu esaurita quasi completamente, meno per la parte che riflette l'ordine del giorno dell'onorevole Lugli, di cui do lettura:

« La Camera invita l'onorevole ministro delle finanze di prendere a nuovo esame la questione se le macchine e i macchinismi di un edificio debbano concorrere come fattori nell'applicazione della tassa